



# SGST

**Société Générale Sécurité du Travail s.r.l.**  
**Sicurezza del lavoro**  
**Sicurezza dei dati personali**

C.so Sempione 76 – 20154 Milano  
Tel. 02316207 Fax 0236539914  
www.bernieri.com info@bernieri.com

**Newsletter di aggiornamento e  
approfondimento tecnico giuridico  
in materia di sicurezza del lavoro  
e protezione dei dati personali.**



**25 Febbraio 2009**

La presente costituisce prestazione professionale. La distribuzione è limitata ai clienti che hanno sottoscritto il servizio.  
Tutti i diritti sono riservati.

- Newsletter Versione Promozionale
- Newsletter Versione Standard
- Newsletter Versione Reseller



## Argomento

### Pile ed accumulatori D. Lgs 20 novembre 2008 , n. 188



## Analisi del DECRETO LEGISLATIVO DEL 20 NOVEMBRE 2008, N.188 - (Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE)

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Il seguente Decreto si applica alle pile e accumulatori indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.

### DEFINIZIONI UTILI

- Pila o accumulatore: fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili).
- Pile o accumulatori portatili: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, nè batterie o accumulatori per veicoli.
- Pile a bottone: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva.
- Batterie o accumulatori per veicoli: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione.
- Pile o accumulatori industriali: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici
- Produttore: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
- Distributore: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale.
- Immissione sul mercato: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità.



## TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL DECRETO

RESPONSABILE DELL' ATTIVITA':

-  Produttore di pile e accumulatori
-  Utilizzatore finale
-  Distributore che fornisce nuove pile ed accumulatori

ARTI COLO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	ATTIVITA'	SCADENZA
Art. 3	Divieti di immissione sul mercato	Produttore di pile e accumulatori	Divieto di immissione sul mercato di: a) Tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005% di mercurio in peso; b) Pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso.	A partire dal 18.12.2008
Art. 6	Raccolta separata e ritiro di pile e accumulatori portatili	Produttore di pile e accumulatori	Organizzazione della raccolta separata di pile e accumulatori portatili da gestire su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi.	Entro il 26.09.2009*
Art. 6	Raccolta separata e ritiro di pile e accumulatori portatili	Utilizzatore finale	Può disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze.	Entro il 26.09.2009*
Art. 6	Raccolta separata e ritiro di pile e accumulatori portatili	Produttore di pile e accumulatori	[o chi agisce per suo conto] può usufruire del sistema di raccolta differenziata istituito dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.	Entro il 26.09.2009*
Art. 6	Raccolta separata e ritiro di pile e accumulatori portatili	Distributore che fornisce nuove pile ed accumulatori	Deve mettere a disposizione i contenitori per la raccolta presso i punti di vendita.	Entro il 26.09.2009*
Art. 7	Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli	Produttore di pile e accumulatori	Può: a) Aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo alle medesime; b) Organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali.	Entro il 26.09.2009*



ARTI COLO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	ATTIVITA'	SCADENZA
Art. 7	Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli	Produttore di pile e accumulatori	I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e di accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.	Entro il 26.09.2009*
Art. 9	Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori	Produttore di pile e accumulatori	Deve <u>corredare</u> gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e <u>informare</u> l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati. <i>Esclusione:</i> quando è necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.	A partire dal 18.06.2009
Art. 10	Trattamento e riciclaggio	Produttore di pile e accumulatori	[o chi agisce per suo conto] istituisce, su base individuale o collettiva, sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori. <u>Nota: le pile e gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti dai produttori di pile e accumulatori.</u>	Entro il 26.09.2009
Art. 13	Finanziamento	Produttore di pile e accumulatori	<b>Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome. [comma 1]</b>	A partire dal 18.06.2009
Art. 13	Finanziamento	Produttore di pile e accumulatori	E' tenuto a sostenere i costi del funzionamento e delle attività del Centro di coordinamento.	A partire dal 18.06.2009
Art. 13	Finanziamento	Produttore di pile e accumulatori	<b>I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.</b>	A partire dal 18.06.2009
Art. 13	Finanziamento	Produttore di pile e accumulatori	<b>I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1.</b>	A partire dal 18.06.2009
Art. 14	Registro nazionale	Produttore di pile e accumulatori	Provvede all'iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori presso la Camera di Commercio di competenza.	Entro il 18.06.2009



ARTI COLO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	ATTIVITA'	SCADENZA
Art. 14	Registro nazionale	Produttore di pile e accumulatori	Comunica alla Camera di Commercio di competenza i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddiviso per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.	Annualmente entro il 31.03
Art. 14	Registro nazionale	Produttore di pile e accumulatori	Deve indicare il numero di iscrizione rilasciato dal Registro in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.	Entro 30 giorni dal rilascio del numero di iscrizione al Registro nazionale
Art. 16	Centro di coordinamento	Produttore di pile e accumulatori	Partecipa individualmente o in forma collettiva	Una volta istituito tale Centro
Art. 22	Informazioni per gli utilizzatori finali	Produttore di pile e accumulatori	[o chi agisce per suo conto] provvede ad informare gli utilizzatori finali circa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) I potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;</li> <li>b) L'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;</li> <li>c) I sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione;</li> <li>d) Le modalità di trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori;</li> <li>e) Il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;</li> <li>f) Il significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb).</li> </ul>	Una volta istituito tale Centro
Art. 22	Informazioni per gli utilizzatori finali	Distributore che fornisce nuove pile ed accumulatori	<b>Esponde in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili.</b>	A partire dal 18.12.2008



ARTI COLO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	ATTIVITA'	SCADENZA
			L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.	
Art. 23	Etichettatura	Produttore di pile e accumulatori	Immette sul mercato pile ed accumulatori solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurante il bidone con ruote barrato da una croce.	Entro il 26.09.2009

\* il termine (non specificato esplicitamente dal Decreto) entro cui i soggetti responsabili devono effettuare le attività previste viene interpretato come allineato alle attività previste dal successivo articolo 10, cioè entro il 26.09.2009.

## SANZIONI

SANZIONATO	DESCRIZIONE	SANZIONE
Produttore di pile e accumulatori	Immissione sul mercato di pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo raffigurante il bidone con ruote barrato da una croce e della indicazione della loro capacità.	<b>Da € 50 ad € 1.000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato;</li> <li>se l'indicazione o simbolo non sono conformi ai requisiti richiesti.</li> </ul>
Produttore di pile e accumulatori	Immissione sul mercato di pile o accumulatori in assenza dell'iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori presso la Camera di Commercio di competenza.	<b>Da € 30.000 ad € 100.000</b>



SANZIONATO	DESCRIZIONE	SANZIONE
Produttore di pile e accumulatori	Mancata o incompleta/inesatta comunicazione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddiviso per tipologia: <ul style="list-style-type: none"> <li>per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente;</li> <li>annualmente entro il 31.03.</li> </ul>	<b>Da € 2.000 ad € 20.000</b>
Produttore di pile e accumulatori	Immissione sul mercato di pile o accumulatori contenenti : <ol style="list-style-type: none"> <li>più di 0,0005% di mercurio in peso;</li> <li>più dello 0,002% di cadmio in peso.</li> </ol>	<b>Da € 100 ad € 2.000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.</li> </ul>
Distributore che fornisce nuove pile ed accumulatori	Mancato ritiro, a titolo gratuito, di una pila o un accumulatore	<b>Da € 30 ad € 150</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso</li> </ul>
Distributore che fornisce nuove pile ed accumulatori	Mancata evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, dell'avviso al pubblico con indicato: <ul style="list-style-type: none"> <li>la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili;</li> <li>i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata;</li> <li>il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.</li> </ul>	<b>Da € 500 ad € 2.000</b>
Produttore di pile e accumulatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenza delle istruzioni che indicano come rimuovere senza pericolo pile o accumulatori incorporati in apparecchi</li> <li>Mancata informazione all'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati in apparecchi</li> </ul>	<b>Da € 2.000 ad € 5.000</b>



ARTICOLO - TITOLO	ANALISI	ESEMPIO "PRATICO"
Ex Art. 2 - Definizioni	<p><b>Definizione di PRODUTTORE:</b> sia il soggetto che fabbrica e vende in Italia P/Acc sia il soggetto che immette professionalmente per la prima volta sul mercato italiano P/Acc prodotti da terzi (europei o extra CE).</p>	<p>un distributore di AEE acquistate in Francia, si configurerà come produttore, oltre che delle AEE, anche delle pile in esse contenute, e dovrà quindi adempiere agli obblighi previsti dal d.lgs 188/2008.</p>
	<p><b>Definizione di PRODUTTORE - bis:</b> applicabile anche se P/Acc risultano incorporati in apparecchi e/o veicoli.</p>	
	<p><b>Immissione sul mercato nazionale:</b> <i>mutatis mutandis</i> la definizione applicabile è quella della successiva lett. p) dell'art. 2, relativa all'immissione sul mercato comunitario.</p>	
	<p><b>Definizione di PILE A BOTTONE:</b> Rientrano negli scopi della direttiva anche le pile a bottone, che vengono esplicitamente definite alla lett. d) dello stesso art.2 come quelle: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva.</p>	
Art.3 – Divieti di immissione sul mercato + Art. 5 –	<p><b>Dichiarazione dei dati al Registro nazionale:</b> il riferimento per la dichiarazione dei dati al Registro è lo stesso usato per i RAEE: occorrerà dichiarare ciò che nell'anno (civile) è stato <u>venduto</u> direttamente agli utilizzatori finali o consegnato a terzi in vista della vendita nel <u>territorio nazionale</u>.</p> <p><b>Divieti di immissione sul mercato:</b> A partire dal 18/12/2008 non possono essere immesse sul mercato le P/Acc che non soddisfano i requisiti del decreto. Tali requisiti (analogia RoHS) sono riassunti nel precedente art.3 e riguardano, con le eccezioni esplicite, la presenza di</p>	<p>la dichiarazione relativa dovrà essere riferita alle sole P/Acc vendute sul territorio italiano nell'anno di riferimento, al netto dunque di vendite per esportazione, giacenze di magazzino e resi. Andranno computate nella dichiarazione in oggetto anche le P/Acc vendute insieme e/o installate nelle AEE.</p>



ARTICOLO - TITOLO	ANALISI	ESEMPIO "PRATICO"
Immissione sul mercato	<p>sostanze (mercurio e cadmio) eccedenti percentuali massime.</p> <p><b>Sanzione aggiuntiva:</b> a carico di chi immette sul mercato <u>nazionale</u> P/Acc che non soddisfano le previsioni del decreto è il finanziamento degli oneri del ritiro dal mercato immediatamente effettuato dall'autorità competenti (che verranno individuate da un apposito decreto entro 120 gg dal 18/12/2008).</p>	
Art. 6 - Raccolta separata di pile e accumulatori portatili	<p><b>Definizione di P/Acc portatili:</b> le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, ne' batterie o accumulatori per veicoli;</p> <p><b>Esclusione dall'obbligo:</b> <u>1- pile e accumulatori industriali, così definiti:</u> le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici; <u>2- batterie o accumulatori per veicoli:</u> le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione (sic).</p> <p><b>Modalità di adempimento per il produttore:</b> non viene posto a carico del produttore alcun obbligo di partecipazione ad un sistema collettivo di raccolta separata di P/Acc: vi è infatti <u>semplice facoltà</u>, potendo il produttore stesso adempiere singolarmente, ovvero in forma individuale.</p> <p><b>Gestione dei contenitori presso i punti vendita dei distributori:</b> E' previsto un regime semplificato per la gestione dei contenitori che devono essere messi a disposizione presso i punti vendita dei distributori.</p> <p><b>Predisposizione del contenitore per la raccolta:</b> L'onere della predisposizione del contenitore, sebbene venga dal co. 4 quasi esplicitamente attribuito al distributore, in realtà è a carico del produttore, posto che la definizione della fase di "raccolta" operata dal d.lgs. 152/2006 è in questo</p>	

Société Générale Sécurité du Travail S.r.l.



ARTICOLO - TITOLO	ANALISI	ESEMPIO "PRATICO"
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Société Générale Sécurité du Travail S.r.l.</p>	<p>senso sicuramente univoca.</p>	
	<p><b>Ubicazione del contenitore per la raccolta:</b> Vi è un contrasto tra la previsione del co. 4, secondo la quale parrebbe obbligatorio predisporre un contenitore in ogni punto vendita, e la previsione del co. 1 lett. a) secondo cui i punti di raccolta devono essere accessibili "nelle vicinanze", secondo un criterio che tiene conto della densità di popolazione. Il successivo art.22 co. 2 relativo alle "informazioni per gli utilizzatori finali", pare invece confermare che <u>ogni</u> distributore deve dotarsi di contenitore per la raccolta: I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.</p>	
	<p><b>Utilizzo dei servizi pubblici di raccolta differenziata:</b> è prevista la possibilità di usufruire, stante la stipula di apposita convenzione, dei servizi pubblici di raccolta differenziata: l'ente gestore potrebbe dunque essere il soggetto cui affidare la micro raccolta.</p>	
	<p><b>Assenza dell'obbligo 1 to 1:</b> Non è previsto obbligo 1 to 1: l'utilizzatore ha il diritto sempre e comunque di disfarsi del rifiuto da P/Acc utilizzando il sistema messo a disposizione.</p>	
	<p><b>Tempistiche di adempimento:</b> Non viene riportata esplicitamente alcun termine temporale per l'adempimento che, in via interpretativa, è possibile allineare a quanto previsto nel successivo art. 10 (ulteriori motivazioni a favore dell'interpretazione proposta sono rinvenibili nel dettato dell'art. 28 "obiettivi minimi di raccolta": è prevista, entro 180 giorni dal 18/12/2008, la pubblicazione di un decreto che dovrà determinare gli obiettivi minimi ad assicurare l'adeguatezza dei sistemi di raccolta sul territorio nazionale).</p>	



ARTICOLO - TITOLO	ANALISI	ESEMPIO "PRATICO"
Art. 7 - Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli	<p><b>Modalità di gestione P/Acc industriali:</b>  <u>Pile/acc industriali:</u> è obbligatorio istituire un adeguato sistema di raccolta.</p>	
	<p><b>Obbligo di ritiro di P/Acc industriali:</b>            Indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine è fatto obbligo di <u>ritiro gratuito presso il domicilio dell'utente finale.</u></p>	
	<p><b>Origine del rifiuto da P/Acc industriali:</b>            Il riferimento all'"origine" del rifiuto è sicuramente ambiguo: è infatti certo che l'origine dei rifiuti da P/Acc industriali sia sempre professionale tranne il caso residuale dei soli accumulatori di veicoli elettrici ad uso domestico.</p>	
	<p><b>Attività di raccolta rifiuti da P/Acc industriali svolta da terzi indipendenti:</b>            Il legislatore specifica che l'attività di raccolta può essere effettuata anche da terzi indipendenti, i quali volontariamente ritirano (senza costi per l'utilizzatore) rifiuti da P/Acc industriali.</p>	
	<p><b>Modalità di gestione P/Acc per veicoli:</b>  <u>P/Acc per veicoli:</u> è obbligatorio istituire un adeguato sistema di raccolta idoneo a coprire l'intero territorio nazionale.</p>	
	<p><b>Obbligo di ritiro di P/Acc per veicoli:</b>            Non esiste obbligo di ritiro presso il domicilio dell'utilizzatore, ma i centri di raccolta istituiti devono essere pronti a ricevere (<u>gratuitamente</u>) i rifiuti conferiti da detentori privati (cioè utilizzatori di veicoli privati) indipendentemente dall'acquisto di un accumulatore nuovo.</p>	
	<p><b>Conferimento dei rifiuti di di pile e accumulatori industriali e per veicoli:</b>            Chiunque detiene rifiuti di P/Acc per veicoli è obbligato (salvo quanto previsto dalla disposizioni di ELV "end of life vehicles", recepita in Italia con d.lgs. 209/2003) a conferire tali rifiuti ai soggetti di cui all'art 7 co. 1 (industriali: quindi la previsione dovrebbe riguardare le P/Acc industriali destinate a veicoli elettrici: il legislatore non è chiaro) e co. 3 (veicoli).</p>	



ARTICOLO - TITOLO	ANALISI	ESEMPIO "PRATICO"
	<p><b>Obbligo di ritiro dei rifiuti di di pile e accumulatori industriali e per veicoli:</b> In ogni caso, è obbligatorio provvedere al ritiro di rifiuti da P/Acc industriali e per veicoli dai centri di raccolta pubblici ove questi fossero stati raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (ancora una volta verosimile obbligo di fornitura di contenitori adeguati e partecipazione dei CdR al CdC PA).</p>	
<p>Art. 9 – Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori</p>	<p><b>Indicazioni per la rimozione di P/Acc dagli AEE:</b> Obbligo di indicazione delle istruzioni per la rimozione sicura di P/Acc dagli apparecchi (AEE) venduti.</p> <p><b>Esenzione per le Indicazioni per la rimozione di P/Acc dagli AEE:</b> E' prevista l'esenzione come descritto in co. 2: il caso riportato pare applicabile, ad esempio, alle P/Acc a bottone presenti nelle stampanti.</p>	
<p>Art. 10 – Trattamento e riciclaggio</p>	<p><b>Modalità di adempimento per il produttore:</b> I produttori di P/Acc ( di tutti i tipi contemplati dal decreto) istituiscono entro il 26 settembre 2009, su base individuale o collettiva, sistemi per il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.</p> <p><b>Da sottolineare che:</b> Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 3.(infra)</p>	
<p>Art. 13 – Finanziamento</p>	<p><b>Modalità di finanziamento:</b> Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 e 10 e' a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.</p> <p><b>Criteri per il finanziamento:</b> I criteri di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti</p>	



ARTICOLO - TITOLO	ANALISI	ESEMPIO "PRATICO"
	<p>delle operazioni di raccolta e trattamento <u>saranno definiti con decreto</u> (art. 13 co. 2): <u>fino alla pubblicazione di questo decreto non è possibile l'operatività di alcuna fase di gestione.</u></p> <p><b>Obbligo di finanziamento:</b> I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono obbligati a finanziare le operazioni di gestione dei rifiuti di P/Acc rimossi da RAEE e veicoli a partire dall'impianto di trattamento presso cui tali rifiuti sono stati separati (questa previsione scongiura la possibilità di doppio addebito dei costi: operativamente sarà necessaria un'interlocuzione tra il CdC RAEE e il CdC PA per organizzare la gestione a partire dagli impianti).</p> <p><b>Rifiuto storico/nuovo e visible fee:</b> Non esiste il concetto di rifiuto storico/nuovo; non è prevista la possibilità di esternalizzare il costo di gestione in visible fee.</p> <p><b>Forme di finanziamento alternative (P/Acc industriali e per veicoli):</b> I produttori e gli utilizzatori delle <u>sole P/Acc industriali e per veicoli</u> possono concludere accordi che stabiliscono forme di finanziamento alternative (come avviene per i RAEE professionali, ex art. 12 co. 6 del d.lgs. 151/2005: la dove però la previsione era riservata ad utenti finali <u>solo professionali</u> qui pare allargata anche ad utenti potenzialmente domestici di batterie per veicoli).</p>	
Art. 14 – Registro nazionale	<p><b>Iscrizione:</b> <u>Entro il 18 giugno 2009</u> tutti i produttori devono iscriversi al registro telematico (che avrà apposita sezione per i sistemi collettivi) comunicando i dati relativi a P/Acc (numero e peso effettivo –All. III) immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente (e successivamente con cadenza annuale entro il 31 marzo).</p>	
Art. 17 – Centro di Coordinamento	<p><b>Attività del CdC PA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Partecipa con il CvC alla determinazione dei sistemi di finanziamento ex art. 13 co. 2.</u></li> <li>• Rappresenta tutti i produttori attraverso i sistemi individuali o collettivi istituiti (anche il singolo produttore deve necessariamente parteciparvi).</li> </ul>	



ARTICOLO - TITOLO	ANALISI	ESEMPIO "PRATICO"
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizza ed esegue attività di comunicazione (finanziate dai produttori).</li> <li>• Organizza il sistema di raccolta a garanzia di uniformi condizioni.</li> </ul>	
<p>Art. 23 - Etichettatura</p>	<p><b>Obbligo di etichettatura:</b> Entro il 26 settembre 2009, con dimensioni e tipologie specificate e l'aggiunta eventuale del simbolo chimico e della capacità (quest'ultima previsione troverà applicazione solo per P/Acc portatili e per veicoli, con modalità che saranno stabilite per decreto)</p> <p>La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.</p>	



## Esempi meramente illustrativi delle definizioni di cui all'art. 2 co.1, lett. c) ed f) – ALL V

### **Pile o accumulatori portatili:**

sono tutte le pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà, diversi dalle batterie o dagli accumulatori per autoveicoli, nonché dalle pile o dagli accumulatori industriali, comprendono pile a cella singola (quali pile AA e AAA) e pile e accumulatori utilizzati dai consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti, uffici od ospedali) e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici.

### **Pile e accumulatori industriali:**

- pile e accumulatori utilizzati per l'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali, aeroporti o uffici,
- pile e accumulatori utilizzati sui treni o gli aeromobili
- pile e accumulatori utilizzati sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari
- pile e accumulatori progettati per i terminali portatili per i pagamenti in negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre utilizzati nei negozi, le apparecchiature video professionali per canali televisivi e teatri di posa professionali, le lampade per minatori e le lampade per immersioni montate su caschi da minatore o su caschi per immersione professionali;
- pile di riserva per le porte elettriche, intese a impedirne il blocco o a evitare lo schiacciamento di persone;
- pile e gli accumulatori utilizzati per strumentazioni o in vari tipi di apparecchiature di misurazione e strumentazione e pile o apparecchiature utilizzate per i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici e per altre applicazioni di energia rinnovabile.

Le pile e accumulatori industriali comprendono anche pile e accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto automatico. In aggiunta agli esempi contenuti in questo elenco non esauriente dovrebbero essere considerati industriali pile o accumulatori non sigillati e non destinati agli autoveicoli.

A cura di Christian Bernieri



La Newsletter è parte integrante del servizio di consulenza in materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali reso a favore delle aziende clienti della SGST srl e dello Studio Bernieri. Non è prevista né autorizzata alcuna forma di diffusione o di distribuzione al pubblico di questa newsletter e dei suoi contenuti.

Le aziende e i professionisti non clienti possono sottoscrivere il servizio di aggiornamento professionale alle seguenti condizioni economiche:

1. **Versione PROMOZIONALE** - Newsletter di aggiornamento e approfondimento tecnico giuridico in materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali: Gratuita, ma con limitazioni nei contenuti tecnici aventi carattere consulenziale o tecnico-operativo.
2. **Versione Standard** - Newsletter di aggiornamento e approfondimento tecnico giuridico in materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali. Include fonti complete, approfondimenti specifici, analisi, materiali applicativi, modelli e soluzioni alle problematiche prospettate nella newsletter: 200 Euro all'anno + iva.
3. **Versione Reseller** - Newsletter come nella versione standard, in versione editabile e con licenza di utilizzo, modifica e uso anche per fini di lucro + materiali, documenti e fonti: 1.800 Euro all'anno + iva

Maggiori informazioni sul sito [www.bernieri.com](http://www.bernieri.com) . Per iscriversi alla versione Promozionale, inviare una e-mail vuota all'indirizzo [iscrizione@bernieri.com](mailto:iscrizione@bernieri.com) .

SGST srl

